

Penale Sent. Sez. 3 Num. 25924 Anno 2020

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: CERRONI CLAUDIO

Data Udiienza: 22/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso
nel procedimento a carico di
Panella Loris, nato a Como il 25/06/1970

avverso la sentenza del 15/05/2018 del Tribunale di Isernia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 maggio 2018 il Tribunale di Isernia ha condannato Loris Panella, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Gruppo Alimentare Molisano, alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, stante la mancata presentazione della dichiarazione Iva valevole per l'anno 2010, al fine dell'evasione di euro 138.615,51 di imposta.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Avverso la predetta decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo.

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74 cit., che il Giudice avrebbe dovuto determinare unitamente alla pena principale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio, mentre il giudizio è stato a suo tempo rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte circa la durata delle pene accessorie in relazione alla durata della pena principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

4.1. Al riguardo, infatti, questa Corte ha appunto osservato - così componendo il contrasto insorto nel tempo, da ult. in senso contrario Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018, Carlessi e altri, Rv. 272510 - che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), dovendo quindi escludersi la necessaria correlazione con la durata della pena principale (principio ribadito in tema di pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)(Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972).

4.1.1. Ciò posto, quindi, l'oggettiva omissione del Tribunale, che nulla ha statuito sulle ricordate pene accessorie, andrà colmata in sede di merito in esito all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza necessaria correlazione con la pena principale siccome inflitta.

Infatti è stato così confermato l'orientamento secondo cui le pene accessorie temporanee conseguenti la condanna per reati tributari previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 hanno limiti edittali minimi e massimi prefissati dal legislatore e, in relazione ad esse, non opera il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale, ma deve essere il giudice, nell'ambito dell'intervallo temporale indicato, a stabilire la concreta durata della pena accessoria da irrogare (Sez. 3, n. 4916 del 14/07/2016, dep. 2017, Bari, Rv. 269263).

5. In conseguenza dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa applicazione delle

pene accessorie, con rinvio per la loro determinazione al Tribunale di Isernia in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie e rinvia per la loro determinazione al Tribunale di Isernia in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 22/07/2019